



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA PARZIALE**

sul ricorso n. 719/2006 proposto da Gruppo Quindici Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Grella nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 21;

**contro**

il Comune di Barzago, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rota ed elettivamente domiciliato in Milano, via Cesare Battisti n. 21 presso lo studio dell'avv. Marco Alessio;

**per l'annullamento**

- del provvedimento n. 297 del 13 gennaio 2006 con cui il Comune di Barzago ha sospeso i lavori relativi alla DIA presentata dalla ricorrente in data 14 dicembre 2005 e ha quantificato gli oneri concessori in euro 112.076,65;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali,

**e per l'accertamento**

della non debenza all'amministrazione comunale degli oneri di euro 112.076,65;

**e per l'annullamento**

con i motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006 al Comune di Barzago come sopra rappresentato e difeso,

- del provvedimento del 22.7.2005 prot. n. 6068 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Barzago;
- del prospetto di calcolo degli oneri concessori in ordine alla pratica edilizia n. 46/2005 redatto dal Comune di Barzago;
- del provvedimento del 21.10.2005 prot. 8374 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Barzago;
- del computo metrico estimativo eseguito da un professionista incaricato dal Comune di Barzago;
- del provvedimento del 29.4.2006 prot. n. 3480 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Barzago con il quale viene richiesta anche la corresponsione dell'ulteriore somma pari ad euro 8.140,620 a titolo di oneri concessori;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,

**nonché per l'accertamento e la declaratoria**

previa qualificazione dell'intervento di cui alla DIA del 14.12.2005 (pratica edilizia n. 85/2005) quale manutenzione straordinaria, della non debenza degli oneri concessori pari ad euro 112.076,65 richiesti dal Comune di Barzago con

provvedimento del 13.1.2006 prot. n. 297 ovvero, in subordine, del diritto alla corresponsione dell'importo correttamente quantificato in relazione all'effettiva natura e consistenza degli interventi eseguiti ed eseguendi e, in ogni caso, del diritto della ricorrente di scomputare dai predetti oneri concessori la somma di euro 45.094,84 oltre IVA, per le opere di urbanizzazione pubbliche da eseguirsi in adempimento della convenzione sottoscritta con il Comune di Barzago in data 20 luglio 2005 con riferimento alla DIA del 14.12.2005 (P.E. n. 84/2005).

VISTI il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barzago;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi, ai preliminari, l'avv. M.Meroni, in sostituzione dell'avv. Grella, per la ricorrente e l'avv. Rota per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

La ricorrente, con riferimento al complesso immobiliare produttivo sito nel Comune di Barzago in via Parini n. 1, ha dato avvio ad una serie di interventi edilizi compendati in varie denunce di inizio attività.

In relazione alle opere di cui all'ultima DIA presentata dalla ricorrente il 14 dicembre 2005, il Comune di Barzago, con provvedimento n. 297 del 13 gennaio

2006, ha qualificato i relativi lavori come interventi di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria (come qualificati dalla società deducente) e, nel sospenderne l'esecuzione, ne ha subordinato il riavvio al pagamento degli oneri concessori quantificati in euro 112.076,65.

Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di non debenza degli oneri quantificati dal Comune resistente, proponendo il seguente articolato motivo:

*- violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001, della legge n. 1150/1942, della legge n. 47/85, della L.R. n. 23/1997 e della L.R. n. 12/2005; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, pretestuosità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, difetto di motivazione.*

Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dal preavviso di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ciò è motivo di illegittimità in quanto la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di poter interloquire con l'amministrazione resistente in ordine ai motivi ostativi all'esecuzione delle opere edilizie di che trattasi.

Ed invero, la DIA del 14 dicembre 2005, in relazione alla quale è intervenuto l'ordine di sospensione dei lavori con nuova quantificazione degli oneri dovuti al Comune, ha ad oggetto la chiusura del terrapieno e la demolizione di alcuni tavolati interni per la realizzazione di un servizio igienico.

Tali interventi non possono essere qualificati di ristrutturazione edilizia in quanto non arrecano alcuna innovazione significativa.

Né decisiva risulta la circostanza secondo cui, per effetto della complessiva sistemazione dell'edificio interessato, sono state ricavate due unità immobiliari in luogo dell'unica in precedenza esistente in quanto ciò è consentito dall'art. 27 della L.R. n. 12/2005 nella parte in cui vengono definiti gli interventi di "manutenzione straordinaria".

Il provvedimento impugnato è, poi, illegittimo in quanto l'amministrazione comunale intende, di fatto, revocare gli assensi manifestati in occasione delle D.I.A. precedentemente presentate all'ente locale (del 5 dicembre 2003, del 6 febbraio 2004, del 5 marzo 2004 e del 5 luglio 2005), senza tuttavia far precedere tale decisione dalla previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/90.

Quindi, la quantificazione degli oneri si riferisce non agli interventi di cui all'ultima DIA del 14 dicembre 2005 ma a tutte le opere precedenti in ordine alle quali la ricorrente non ha avuto modo di presentare alcuna osservazione preliminare.

Non si riesce, poi, a comprendere attraverso quali modalità sia stato determinato l'importo di euro 112.000,00 richiesti dall'amministrazione comunale né i criteri di computo utilizzati per la loro quantificazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Barzago eccependo dapprima l'inammissibilità del gravame sul presupposto che il provvedimento impugnato non avrebbe carattere lesivo e chiedendone, comunque, il rigetto perché

infondato nel merito.

Con i motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006, la ricorrente ha impugnato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, gli atti della procedura che hanno portato, in relazione alla DIA del 14 dicembre 2005 (P.E. n. 85/05, avente ad oggetto i lavori sul denominato "lotto A" facente parte dello stesso complesso produttivo in argomento), alla quantificazione degli oneri in euro 112.076,65, oltre al computo metrico estimativo sulla base del quale l'amministrazione comunale ha determinato il predetto importo, ed, in subordine, ha chiesto lo scomputo dai predetti oneri concessori della somma di euro 45.094,84, per le opere di urbanizzazione pubbliche da eseguirsi in adempimento della convenzione sottoscritta con il Comune di Barzago in data 20 luglio 2005 con riferimento alla DIA del 14.12.2005 (P.E. n. 84/2005 relativa cioè ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del c.d. "lotto B" facente anch'esso parte dello stesso complesso produttivo).

La ricorrente ha, altresì, impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente, con riferimento alla P.E. n. 84/05, ha chiesto l'integrazione di euro 8140,62 a titolo di oneri concessori.

Al riguardo, la società deducente ha proposto il seguente articolato motivo aggiunto:

*- violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977; della legge n. 431/1985, del D.lgs n. 267/2001; del DPR n. 380/2001, della legge n. 241/90; della L.R. Lombardia n. 12/2005; violazione e falsa*

*applicazione della delibera G.R. n. 38573 del 25 settembre 1998; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà; travisamento dei fatti, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto; difetto di motivazione; carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta; illegittimità derivata.*

La pratica edilizia n. 85/05 (riguardante il lotto A) ha ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione e, pertanto, la ricorrente non è tenuta al versamento dei relativi contributi.

Il Comune resistente, invero, ha valutato tali interventi insieme a quelli di cui alla P.E. n. 84/05 (relativi al lotto B) che, in effetti, hanno ad oggetto opere di ristrutturazione.

L'interpretazione dell'amministrazione non è corretta.

In secondo luogo, la quantificazione degli oneri effettuata dal Comune resistente si basa sul computo metrico estimativo predisposto da un tecnico esterno all'amministrazione e che non risulta recepito in alcun atto formale deliberativo.

Va, poi, osservato che il tecnico incaricato dal Comune non ha effettuato alcun sopralluogo dell'area interessata né il Comune di Barzago ha mai inviato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, comunicazione di avvio del procedimento relativo alla predisposizione del computo metrico.

Va, peraltro, aggiunto che il predetto computo è viziato da numerosi errori di calcolo che hanno portato alla quantificazione del relativo contributo in misura eccessiva.

La ricorrente, poi, si è impegnata, con convenzione sottoscritta con il Comune resistente il 20 luglio 2005, a realizzare opere di urbanizzazione primaria (lavori di collegamento dell'intero quartiere produttivo con la strada provinciale Briantea 342 Como – Bergamo) per un importo di euro 45.094,84.

La predetta convenzione non prevede che tali opere debbano essere eseguite in aggiunta alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e, pertanto, devono essere scomputati dal relativo importo da corrispondere all'amministrazione comunale.

Con riferimento, infine, alla P.E. n.84/05 (opere di ristrutturazione del lotto B), il Comune resistente ha chiesto un'integrazione di euro 8104,62 richiamando, ancora una volta, il computo metrico effettuato dal tecnico di fiducia dell'amministrazione. Anche tale richiesta si appalesa illegittima.

Con ordinanza n. 1522/06, è stata respinta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie.

La ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame mentre il Comune resistente, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso e la tardività dello stesso con riferimento ai provvedimenti comunali n. 6068 del 22 luglio 2005 e n. 8374 del 21 ottobre 2005, ne ha comunque chiesto il rigetto perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**



1. Va, in via preliminare, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti sul presupposto che le scelte comunali di cui ai provvedimenti impugnati (relativi alle P.E. n. 84/05 e 85/05) non sarebbero lesive della sfera giuridica della ricorrente.

Al riguardo, va osservato che il provvedimento n. 297 del 13 gennaio 2006 (impugnato con il ricorso introduttivo) ha qualificato le opere edilizie relative alla P.E. n. 85/05 quali interventi di ristrutturazione e ha, di conseguenza, assoggettato alla relativa contribuzione in favore del Comune resistente; l'atto n. 3480 del 29 aprile 2006 (gravato con i motivi aggiunti) contiene, invece, una richiesta di integrazione della contribuzione già versata con riferimento ai lavori di cui alla P.E. n. 84/05.

Si tratta, quindi, di provvedimenti in grado di ledere la sfera giuridica soggettiva della società interessata in quanto l'amministrazione, nel caso di specie, esercita il potere di controllo che incide, da un lato (riqualificazione delle opere), su posizioni di interesse legittimo e, dall'altro (quantificazione dell'onere contributivo), su situazioni di diritto soggettivo (il cui accertamento non è soggetto a termini di decadenza ed è rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

2. Va, invece, dichiarata l'irricevibilità dei motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2006 nella parte in cui vengono impugnati i provvedimenti comunali n. 6068 del 22 luglio 2005 e n. 8374 del 21 ottobre 2005 in quanto non risulta smentito dalla

ricorrente che tali atti le siano stati comunicati il 29 luglio 2005 (il primo) ed il 24 ottobre 2005 (il secondo).

I motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati i predetti provvedimenti sono stati notificati nel mese di giugno 2006 e, pertanto, oltre i termini decadenziali di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971.

**3.** Passando al merito della controversia, con la prima censura contenuta nell'articolato motivo di cui al ricorso introduttivo, la ricorrente deduce che il provvedimento impugnato (n. 297 del 13 gennaio 2006) non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto di cui all'art. 10 *bis* della legge n. 241/90.

La censura è infondata.

Il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza amministrativa che considera non applicabile alla fattispecie in argomento (presentazione della denuncia di inizio attività) il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 *bis* della legge n. 241/90, ciò sul presupposto che la DIA c.d. "edilizia" non dà inizio ad un procedimento ad istanza di parte in quanto, anche con le innovazioni da ultimo apportate alla citata legge n. 241/90 (in particolare, art. 19), tale denuncia rimane ancora un atto del privato non soggetto alle regole tipiche del procedimento amministrativo.

Ciò risulta confermato dal fatto che l'esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione è soggetto ad un termine di decadenza fissato dalla legge (nel caso di specie, 30 gg. ex art. 23 del DPR n. 380/2001) tanto che l'applicazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 alla fattispecie di che trattasi finirebbe per vanificare l'intento di accelerazione e semplificazione delle attività

soggette a denuncia di inizio attività.

4. Con successiva censura, contenuta nell'unico motivo di cui al ricorso introduttivo e riproposta con i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2006, la ricorrente, con riferimento alla DIA del 14 dicembre 2005 (P.E. n. 85/05), si duole del fatto che gli interventi siano stati qualificati dal Comune resistente di ristrutturazione edilizia e soggetti, quindi, al pagamento dei relativi contributi determinati in euro 112.076,65.

La doglianza non è fondata.

Al riguardo, è necessario precisare quanto segue:

- il complesso produttivo di che trattasi (ex Fantic Motor) era, a suo tempo, costituito da un'unica unità immobiliare che la ricorrente ha sottoposto, nel tempo, a vari interventi di natura edilizia;
- nel maggio 2004, la società deducente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire (P.E. n. 40/04) – negato dal Comune - per la ristrutturazione e l'ampliamento del complesso industriale di che trattasi con l'intenzione di dividerlo in due unità immobiliare;
- successivamente, nel luglio 2005, la ricorrente ha presentato una nuova denuncia di inizio attività (P.E. n. 46/05), sempre relativamente all'intero complesso industriale, qualificando le relative opere, in parte, di ristrutturazione e, per il resto, di manutenzione straordinaria e ha, di conseguenza, determinato i relativi contributi da corrispondere al Comune resistente. In ragione di ciò, la deducente ha stipulato, con il Comune

- interessato ai sensi dell'art. 35 delle NTA, una convenzione con la quale si è obbligata, tra l'altro, a realizzare opere di urbanizzazione primaria (lavori di collegamento dell'intero quartiere produttivo con la strada provinciale Briantea 342 Como – Bergamo) per un importo di euro 45.094,84;
- il Comune resistente, tuttavia, con nota n. 6068 del 22 luglio 2005, ha sospeso l'esecuzione degli interventi cui alla predetta DIA (P.E. n. 46/05) sul presupposto che le opere, considerate nel loro insieme, avrebbero dovuto essere qualificate di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria;
  - in ragione di ciò, la ricorrente ha presentato una nuova DIA qualificando le opere in argomento di ristrutturazione edilizia e di ampliamento eliminando, quindi, il riferimento alla "manutenzione straordinaria";
  - le opere di che trattasi non sono state completate dalla ricorrente la quale, nel dicembre 2005, ha depositato due nuove DIA (P.E. n. 84/05 e n. 85/05), sostitutive della precedente P.E. n. 46/05, consistente la prima (n. 84/05) in opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento del c.d. lotto B e la seconda (n. 85/05) di manutenzione straordinaria del lotto A;
  - le opere relative alla P.E. n. 85/05, consistenti nella chiusura di un terrapieno e nella demolizione di tavolati per la formazione di un servizio igienico, sono le stesse di cui alla precedente pratica n. 46/05 (comprendente anche le opere di ristrutturazione ed ampliamento ora confluite nella P.E. n. 84/05) che, come detto, non è stata portata a compimento dalla ricorrente.

Ciò premesso in fatto, il Collegio è dell'avviso che la qualificazione effettuata dal Comune resistente secondo cui le opere di che trattasi vanno ricomprese nella nozione di "ristrutturazione edilizia" sia corretta in quanto non risulta smentito che la ricorrente, con la presentazione in data 14 dicembre 2005 della DIA in variante, ha inteso "frammentare" i singoli interventi che, con la P.E. n. 46/05, erano stati previsti e presentati in maniera unitaria.

Ciò che, infatti, non è revocabile in dubbio, nel caso in esame, è che la ricorrente, attraverso una serie di interventi (da considerare nella loro unitarietà visto anche l'effetto che hanno determinato sul complesso industriale di che trattasi), ha suddiviso in due corpi distinti l'unità immobiliare "ex Fantic Motor" portando ad un organismo edilizio diverso da quello originario, anche se destinato alla stessa funzione produttiva.

La ricorrente, se l'analisi delle opere in argomento non viene limitata ai soli interventi di cui alla P.E. n. 85/05, intende invero realizzare interventi che interessano l'intero immobile attraverso l'abbattimento dei muri perimetrali esterni, di quelli divisorii interni, delle porte e delle finestre ivi esistenti che, insieme, alle opere di minore impatto sul complesso immobiliare (quelle cioè di cui alla P.E. n. 85/05, ovvero chiusura di un terrapieno e demolizione di tavolati per la formazione di un servizio igienico), non possono che rientrare nella nozione di "ristrutturazione edilizia".

L'eventuale scorporo degli interventi su una parte di immobile da quelli riguardanti altre parti dello stesso complesso produttivo e facenti parte di un

progetto unico non può comportare la diversa qualificazione delle opere di che trattasi; tali interventi devono essere, infatti, visti in una prospettiva unitaria in quanto l'artificiosa frammentazione delle opere da realizzare sul complesso di che trattasi comporterebbe l'elusione della normativa che qualifica gli interventi edilizia e giustifica il conseguente assoggettamento a contribuzione in favore del Comune interessato.

Ciò posto, le opere realizzate dalla ricorrente vanno annoverate negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27, comma 1, lett. d) della L.R. 12/2005, rivolti cioè a trasformare l'immobile di che trattasi mediante un insieme di opere che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e del quale non rispettano gli elementi tipologici, formali e strutturali come nel caso di opere annoverabili nella nozione della manutenzione straordinaria.

**5.** Con ulteriore censura contenuta nei motivi aggiunti, la ricorrente si duole del fatto che computo metrico estimativo in relazione al quale il Comune resistente ha quantificato il relativo contributo di costruzione sia stato effettuato da un tecnico esterno alla struttura amministrativa e mai recepito in un atto formale.

La doglianza, oltre che inammissibile, è infondata.

Oltre al fatto che nulla vieta all'amministrazione di avvalersi di tecnici estranei alla struttura amministrativa per lo svolgimento di determinati incarichi (nel rispetto, tuttavia, delle condizioni di legge per poter procedere in tal senso), è sufficiente osservare che la relazione di che trattasi ha comunque costituito la base per la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione di cui al

provvedimento impugnato n. 297 del 13 gennaio 2006.

La ricorrente, al riguardo, sostiene che il ricorso ad un consulente esterno non sia ammesso nel caso di svolgimento di pratiche ordinarie come quella in oggetto ma, a parte tale generica affermazione, nulla deduce in termini concreti tali da poter apprezzare e verificare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità.

**6.** Con altra censura, sempre contenuta nei motivi aggiunti, la ricorrente chiede lo scomputo dal contributo di costruzione delle opere di urbanizzazione dalla stessa realizzate (aventi ad oggetto lavori di collegamento dell'intero quartiere produttivo con la strada provinciale Briantea 342 Como – Bergamo, per un importo di euro 45.094,84) in adempimento della convenzione stipulata nel luglio 2005 con l'amministrazione comunale.

Anche tale doglianza è infondata.

La convenzione di che trattasi, nell'imporre l'obbligo a carico della ricorrente (e dalla stessa accettato) di realizzare le predette opere di urbanizzazione, non prevede la possibilità di scomputare il relativo valore dagli oneri dovuti per l'effettuazione degli interventi edilizi di che trattasi né tale volontà delle parti può desumersi da altre clausole contenute nella suddetta convenzione.

La ricorrente ha, invero, stipulato una convenzione con la quale, nell'ambito della propria autonomia negoziale, si è obbligata a realizzare le predette opere di urbanizzazione e tale previsione, sebbene l'istituto abbia natura pubblicistica di accordo sostitutivo (art. 11 della legge n. 241/90), è comunque regolata, nella fase di formazione, dai principi del codice civile.

Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa (*per tutte, Cons. St., sez. V, n. 33/2003*), la convenzione di lottizzazione, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenta un istituto di complessa ricostruzione nel quale, tuttavia, l'incontro delle volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale è retta dai principi civilistici.

Ciò posto, la previsione in argomento è obbligatoria per la ricorrente e, pertanto, il valore delle predette opere non può essere scomputato dagli oneri dovuti all'amministrazione comunale.

7. Rimangono da esaminare le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti riguardanti la correttezza del computo metrico estimativo redatto dal professionista incaricato, in base al quale il Comune resistente, con riferimento alla P.E. n. 85/05, ha quantificato il relativo contributo in euro 112.076,65 e, in merito alla P.E. n. 84/05, ha chiesto l'integrazione di euro 8140,62.

Sul punto, il Collegio, atteso che la specifica questione (verifica della correttezza del computo metrico estimativo effettuato dal tecnico incaricato dal comune resistente) involge una questione di fatto il cui accertamento richiede particolari cognizioni tecniche, ritiene necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare quanto sopra.

Ciò posto, la Sezione è dell'avviso di affidare l'espletamento della perizia a consulente addetto al Settore Edilizia del Comune di Milano, designato dal



Dirigente responsabile, con facoltà per il C.T.U. di avvalersi di esperti nelle discipline attinenti al caso in esame e dispone che la prestazione del giuramento per l'espletamento della perizia non avvenga prima del 4 luglio 2007, termine entro il quale le parti in causa potranno comunque trovare un accordo sulla questione ancora controversa.

Il Collegio, infine, delega sin d'ora il magistrato relatore della causa in esame ad espletare i relativi incumbenti, tra cui la scelta del C.T.U., la formulazione del quesito e la fissazione, per la prosecuzione della fase di merito, della data di celebrazione della pubblica udienza.

**8.** In conclusione, con riferimento alla verifica della correttezza del computo metrico estimativo effettuato dal tecnico incaricato dal comune resistente (di cui al ricorso introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti), il Collegio dispone quindi una consulenza tecnica d'ufficio, salvo che, nelle more del giuramento del CTU (la cui convocazione per il giuramento non avverrà prima del 4 luglio 2007), le parti non trovino un accordo sulla questione ancora controversa.

Per il resto, il ricorso introduttivo del giudizio va respinto mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati, in parte, irricevibili e, in parte, rigettati nel merito.

**9.** Le spese del presente giudizio saranno liquidate in sede di pronuncia definitiva.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- dispone la suindicata consulenza tecnica, da effettuarsi in contraddittorio con le parti e/o loro consulenti, nei modi e termini di cui in motivazione;
- per il resto, respinge il ricorso introduttivo del giudizio mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati, in parte, irricevibili ed, in parte, rigettati nei sensi di cui in parte motiva.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed, in particolare, la trasmissione della presente pronuncia al Comune di Milano per la designazione del C.T.U..

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario rel. est.

Pietro De Berardinis - Referendario